

**CONVENZIONE DIDATTICA
PER L'INSERIMENTO DELLA UNITÀ OPERATIVA/SERVIZIO DI TIPO
ASSISTENZIALE DELL'AZIENDA ASL NAPOLI 3-SUD NELLA RETE
FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN:
MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI**

(Struttura Complementare)

L'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in persona del Direttore della Scuola di Specializzazione in epigrafe, prof. Nicola Coppola, nato/a a Caserta il 04/11/1971, a quanto segue autorizzato/a con D.R. n. 226 del 09.03.2021, in seguito denominata "Università"

E

l'Unità Operativa di Medicina Interna, Epatologia ed Ecografia Interventistica dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia/Stabilimento di Gragnano ASL Napoli 3 Sud rappresentata dal Direttore Sanitario Delegato dott. ssa Elvira Bianco nato a il OMISSIS per la carica domiciliato in Torre del Greco (NA) Via G. Marconi 66 ed accreditata con il SSN.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 – e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, il quale tra l'altro dispone che le Scuole di Specializzazione possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a

direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

TENUTO CONTO, in particolare, che il predetto D.I. prevede che "Nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella Struttura di sede o nelle Strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette Strutture complementari, di specialità diversa da quella della Struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. A differenza delle Strutture di sede e delle Strutture collegate le Strutture complementari possono anche non essere ritenute accreditabili dall'Osservatorio nazionale, ma, in ogni caso, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO l'allegato n. 1 del predetto D.I. n. 402/2017 il quale, tra l'altro, recita: "una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi";

VISTA la nota Ministeriale del 07.11.2017, prot. n. 31249, la quale ha precisato che la limitazione prevista nell'utilizzo di una stessa Struttura da parte di Atenei diversi si applica alle Scuole di Specializzazione appartenenti alla medesima tipologia. Pertanto, fermo restando la disponibilità dei volumi assistenziali necessari a garantire un'adeguata formazione, su una medesima unità operativa possono insistere anche più Scuole di tipologia differente, purché le predette Scuole si ripartiscano i volumi assistenziali in modo da evitare sovrapposizioni;

CONSIDERATO che nella medesima nota il Ministero ha specificato che la limitazione di cui al su citato punto 1.2 dell'Allegato 1 non si applica in ogni caso alle "strutture complementari";

VISTO il Protocollo d'Intesa attualmente vigente tra l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (in precedenza denominata Seconda Università degli Studi di Napoli) e la Regione Campania, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione medico-specialistica;

VISTO l'Accordo di reciproca collaborazione per la formazione medico-specialistica sottoscritto/da sottoscrivere per l'a.a. 2021/2022, parte integrante della presente Convenzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", di seguito denominata Università, e l' ASL Napoli 3 Sud di seguito denominata Azienda, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive, l'Università si avvale delle Strutture e dei Dirigenti della U.O.C. Medicina Interna dell' Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia /Stabilimento di Gragnano per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

ART. 2 - Impegno delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) l'Azienda/Ente dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'allegato 1 del D.I. n. 402 del 13.06.2017 che ha definito gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione;
- b) l'Azienda mette a disposizione dell'Università le proprie strutture dell'Unità Operativa di Medicina Interna Ospedale San Leonardo/Gragnano, ritenute dalle parti adeguate al fine di completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
- c) l'Azienda/Ente dichiara che le Strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei relativamente alla stessa tipologia di Scuola;
- d) l'Università e l'Azienda/Ente, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica;
- e) l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, per l'espletamento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente;

ART. 3 - Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta e recepito nell'Accordo di reciproca

collaborazione tra la stessa Scuola e la medesima Struttura ospitante già sottoscritto/da sottoscrivere per l'a.a 2021/2022, quale parte integrante della presente Convenzione.

Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l'Azienda/Ente si impegna a consentire allo specializzando lo svolgimento di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. Il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o Struttura assimilabile) presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

ART. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi

La formazione del medico specialista ai sensi del D.Lgs. del 17/08/1999, n. 368, dell'art. 6 del D.Lgs. del 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire a carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati, come previsto dal D. Lgs. n. 368/99, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

ART.5 - Assicurazione

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. n. 368/99, l'Azienda/Ente provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Azienda/Ente assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'Unità Operativa, in base al D.Lgs. n. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 7 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o Struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente Convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili:

Per l'Università sul sito dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (www.unicampania.it)

Per l'Ente Ospitante sul sito Aziendale (www.aslnapoli3sud)

Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le parti dichiarano che i dati personali degli specializzandi raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.

Lo specializzando è autorizzato dalla Struttura Ospitante al trattamento dei dati per l'intero periodo di presenza e deve rispettare i principi e le regole in materia di Privacy. In particolare, è tenuto al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati e personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante. Lo specializzando è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati

anche dopo la conclusione delle attività.

ART. 9 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 10 - Entrata in vigore e durata

Il presente atto entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha durata pari a 4 anni con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, fatta salva l'eventualità di cambiamenti nella denominazione delle Strutture, dei preesistenti requisiti e dei firmatari dell'accordo in essere.

È fatto salvo il diritto di recesso, che dovrà essere comunicato dalla parte recedente mediante comunicazione scritta, da trasmettersi con PEC almeno tre mesi prima della data da cui decorre il recesso.

ART.11 – Norme finali/Registrazione delle spese

La presente Convenzione redatta in duplice copia/in un unico originale e sottoscritta con firma autografa/digitalmente, è soggetta ad imposta di bollo - ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. n. 642/72 - assolta dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in modalità virtuale – giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n.60434/2001.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II del D.P.R. n. 131/1986 e le spese sono a carico della parte richiedente.

Caserta,

Il Direttore della Scuola
di Specializzazione in
Malattie Infettive e Tropicali
Prof. Nicola Coppola

Il Direttore Sanitario
Delegato
Dell'Asl Napoli 3 Sud
Dott.ssa Elvira Bianco

ALLEGATO A

Inserire come allegato gli schemi previsti dall'allegato 1 del D.I n. 402 del 13 giugno 2017 sugli standard generali e quelli specifici della scuola.

STANDARD GENERALI

CAPACITÀ STRUTTURALE E TECNOLOGICA

Standard infrastrutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
A) Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici	• computer 0,25 per studenti	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati	SI	SI	
	• attrezzature e presidi medicochirurgici in relazione alla specifica attività (singole tipologie delle specializzazioni)	SI	SI	
B) arredi e tecnologica dell'aula ordinaria	• postazioni individuali • armadi e suppellettili varie • lavagna a fogli mobili o lavagna fissa • lavagna luminosa e videoproiettore • diaproiettore	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
C) arredi ed attrezzature della sede	Almeno 2 computer per: • la gestione amministrativo/contabile • la gestione banche dati	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Indirizzo di posta elettronica Sito Internet Linee telefoniche e fotocopiatrici	SI		
D) Assicurare la presenza di una banca dati	Ai fini almeno dell'archiviazione degli: studenti iscritti percorsi formativi	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto

CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

STANDARD	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
A) Presenza di un assetto organizzativo definito	La struttura deve disporre di un documento che descriva il proprio assetto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti	SI	SI	Esame documentale copia del documento
B) Risorse professionali gestionali	• Responsabile della gestione economico-finanziaria, degli adempimenti amministrativi	SI		Esame documentale
	• Personale amministrativo sanitario commisurato all'attività sanitaria e formativa della struttura	SI	SI	

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE: MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
A) FONDAMENTALI devono essere presenti tutti sia nella struttura di sede che nella struttura collegata.	▪ Degenza	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	▪ Day Hospital	SI	SI	
	▪ Ambulatori	SI	SI	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
B) ANNESSI* *almeno 4 degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura di sede o nell'Azienda che la ospita ed almeno due devono essere necessariamente presenti nella struttura collegata onell'Azienda che la ospita	▪ Ambulatorio di MTS	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	▪ Ambulatorio HIV/AIDS	SI		
	▪ Ambulatori epatiti	SI	SI	
	▪ Ambulatorio di Medicina Tropicale	SI		
	▪ Laboratorio di Batteriologia	SI		
	▪ Laboratorio di Parassitologia	SI		
	▪ Laboratorio di Biologia Molecolare	SI		
	▪ Laboratorio di Micologia	SI		
	▪ Diagnostica Virologica	SI		
	▪ Ecografia diagnostica e terapeutica		SI	
	▪ Endoscopia			

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
C) SERVIZI GENERALI DELLE AZIENDE CHE OSPITANO LE STRUTTURE DI SEDEE QUELLE COLLEGATE	▪ Radiologia e diagnostica per immagini	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	▪ Anatomia patologica	SI	SI	
	▪ Rianimazione e terapia intensiva	SI	SI	

	▪ Medicina di laboratorio	SI	SI	
--	---------------------------	----	----	--

STANDARD ORGANIZZATIVI	Livelli minimi di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
PERSONALE MEDICO	Medici Chirurghi	SI	SI	Autocertificazione attestante la conformità del numero dei medici al volume assistenziale della struttura
PERSONALE SANITARIO	Personale Tecnico	SI	SI	Autocertificazione attestante la conformità del numero delle unità di personale sanitario al volume assistenziale della struttura
	Personale Infermieristico	SI	SI	

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
A) RICOVERI ANNUI	Degenze ordinaria Day Hospital	N. 300	N. 150	Esame documentale
B) PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ANNUE	Consulenze specialistiche	N. 300	N. 100	
	Visite ambulatoriali Day service	N. 500	N. 100	